

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita
in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Marinella Laudani Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

tra

omissis (C.F. omissis), rappresentato e difeso dall'avv. omissis

Appellante

contro

omissis (C.F. omissis), omissis (C.F. omissis), rappresentati e difesi dall'avv. omissis
Appellati e appellanti incidentali omissis S.P.A. (P.IVA omissis), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. omissis; BANCA omissis S.P.A. (P.IVA omissis), in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti omissis e omissis
Appellati

Oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. xxx resa il 20 luglio 2016 il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la pretesa risarcitoria, avanzata da omissis nei confronti di omissis e omissis per i danni derivanti dalla non corretta gestione di impianto di carburanti formalmente intestato all'attore, disattendendo le ulteriori pretese avanzate nei confronti di omissis S.p.A. e Banca omissis S.p.A. volte a far valere la loro responsabilità nella gestione dei relativi rapporti bancari.

Avverso tale statuizione, omissis ha proposto appello con atto di citazione del 13 febbraio 2017, contestando la statuizione per diverse ragioni.

omissis e omissis, costituiti in data 21 febbraio 2017, hanno chiesto il rigetto dell'appello, al contempo proponendo appello incidentale, con riguardo alla domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c., proposta in primo grado.

Costituite, altresì, omissis S.p.A. e Banca omissis S.p.A. hanno chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Indi, senza incumbenti istruttori, dopo rimessione sul ruolo per sostituzione di un componente del Collegio, e dopo riassunzione a seguito di successiva interruzione, all'esito della precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 14 settembre 2023 - riportandosi le parti ai rispettivi atti introduttivi, e gli appellati alle eccezioni in rito prospettate dopo la riassunzione - la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni trenta più venti per lo scambio degli atti difensivi conclusionali.

Preliminarmente deve essere vagliata l'eccezione di inammissibilità del gravame principale ex art. 342 c.p.c. (sollevata dai diversi appellati), che non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 DI 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una diversa quantificazione del danno) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado), seppure nei limiti di cui si dirà appresso. Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata da omissis Banca S.p.a. – quale incorporante Banca omissis S.p.A. –, a cui hanno poi aderito anche gli altri appellati, attinente alla tardività del ricorso in riassunzione depositato da omissis e alla conseguente estinzione del giudizio.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

In particolare, gli appellati sostengono che all'udienza del 27.1.2023 è stato dato atto della disposta sospensione, dall'esercizio della professione forense disposta dal relativo Consiglio dell'Ordine (cfr. deliberato poi versato in atti) del primo difensore dell'appellante, la quale risulta decorrente dal 1° dicembre 2022.

Argomentano quindi che, secondo quanto disposto dall'art. 310 c.p.c., la sospensione dall'esercizio della professione del difensore determina l'automatica interruzione del processo a decorrere dal giorno dell'evento, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza; a fronte di ciò, considerato il termine perentorio dei tre mesi per la riassunzione del presente giudizio scaduto il 1° marzo 2023, concludono che il ricorso in riassunzione depositato in cancelleria dal nuovo difensore dell'appellante il 23.3.2023 risulterebbe tardivo e, dunque, il processo dovrebbe essere estinto.

Tale censura non può essere accolta. Vale premettere che secondo quanto disposto dall'art. 301 c.p.c. "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso"; ma sulla previsione relativa alla decorrenza del termine per la riassunzione, cioè l'art. 305 c.p.c., è intervenuta la Corte costituzionale, dichiarandolo incostituzionale, per contrasto con l'art. 24 della Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione e non dalla conoscenza legale dell'evento, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo, nei casi regolati dall'art. 301 c.p.c. In seguito, la Suprema Corte ha chiarito a più riprese che "il termine perentorio per la riassunzione del giudizio interrotto, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 139/1967, n. 178/1970, n. 159/1971 e n. 36/1976, decorre non già dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, ma da quello in cui la parte ne abbia conoscenza legale, e quindi a seguito di dichiarazione, notificazione, certificazione dell'evento ovvero di lettura in udienza dell'ordinanza di interruzione, non essendo – per converso – sufficiente la conoscenza acquisita aliunde da una delle parti" (ex multis Cass. Sez.6, ordinanza n. 3768/2015; Cass. Sez.2, sentenza n. 21211/2019).

La stessa giurisprudenza di legittimità afferma inoltre che l'onere di provare la non tempestività della riassunzione ricade sulla parte che eccepisce la tardività. Dunque, considerato che nessuno degli appellati ha fornito tale prova, deve ritenersi che omissis abbia avuto conoscenza legale della sospensione del procuratore solamente all'esito dell'udienza celebrata in data 27.1.2023, con conseguente tempestività della riassunzione.

Venendo al merito, vale innanzitutto rammentare con in prime cure omissis aveva convenuto in giudizio omissis e omissis, nonché omissis s.p.a. e Banca omissis s.p.a., adducendo: che nell'aprile del 2004 omissis e omissis, volendo rilevare azienda commerciale esercente l'attività di distribuzione di carburanti e considerato che per ragioni personali del omissis non era possibile intestare a questi la ditta, concordarono con omissis l'intestazione fittizia in capo a costui dell'azienda assumendolo come impiegato part time; che all'uopo vennero aperti due conti correnti, uno presso omissis e un secondo presso Banca omissis, formalmente intestati a omissis ma con delega per quello del omissis a omissis al fine di consentire di poter operare autonomamente; che in questo modo venne formalizzato l'acquisto dell'azienda e l'avvio dell'attività a nome apparente del

ommissis; che la liquidità necessaria per l'acquisto e l'avviamento dell'impianto era stata approntata dalla Domissis operando sul conto corrente in essere con il Banco di Sicilia (poi Unicredit); che in conformità agli accordi presi il titolare gestore di fatto dell'impianto di distribuzione di carburanti era il omissis coadiuvato dalla madre omissis nella parte finanziaria; che egli sulla base degli accordi si era limitato a firmare in bianco gli assegni a lui via via sottoposti tratti sul conto corrente acceso presso il omissis, e avendo i due convenuti piena incondizionata disponibilità del compendio aziendale; che solo in seguito si avvide di una gestione posta in essere non nell'interesse dell'azienda con negoziazione di assegni anche in favore di terzi estranei, e anche attraverso l'emissione di assegni tratti sul conto omissis con firma apocrifia; che perciò nel dicembre del 2004 venne una prima volta contattato da omissis che segnalò la mancanza di provvista per gli assegni emessi, e che nel febbraio 2005 scoprì di essere stato iscritto nella black list CAI; che in seguito, resosi conto dell'accaduto e verificata la gestione dannosa nei due convenuti sparse denuncia, in data 31 gennaio 2006, da cui scaturì procedimento penale conclusosi con sentenza di patteggiamento da parte del omissis per le ipotesi di cui gli articoli 646, 485 e 640 del codice penale.

Affermando quindi la malagestio dei convenuti, e di avere fatto fronte a ciò con esborso di denaro personale per coprire le passività della ditta, conveniva in giudizio omissis e omissis al fine di ottenere il ristoro del danno patito (patrimoniale e non patrimoniale), prospettando altresì la responsabilità delle

banche pure chiamate in causa per violazione degli obblighi di buona fede e di informazione, generatori di ulteriore danno.

All'esito dell'istruzione, il primo giudice ha, come detto, solo parzialmente accolto la domanda nei confronti di omissis e omissis, stimando in via equitativa il danno nell'ammontare di euro 50.000,00, poi ridotto ex art. 1227 I comma cod. civ. e accordando infine un ristoro di euro 10.000,00; il tribunale ha altresì rigettato la domanda nei confronti delle due banche, e quella in via riconvenzionale avanzata da omissis e omissis (qui non riproposta).

Col gravame, omissis adduce errata valutazione dei fatti e delle prove, e contraddittoria motivazione, relativamente alle posizioni di questi ultimi, nonché omessa e contraddittoria motivazione sulla condotta delle banche convenute

Tali motivi non sono meritevoli di accoglimento.

Premesso che relativamente alle domande nei confronti di omissis e omissis il Tribunale ha ritenuto accertata la responsabilità (anche alla luce degli accertamenti svolti in sede penale, tali da far ritenere non necessarie le prove articolate in questa sede), vale rammentare che in prime cure l'odierno appellante aveva offerto una prospettazione dei fatti di causa, ripresa dal primo giudice, che ripropone a sostegno dei motivi di gravame. Segnatamente, l'allegazione si incentra su una attività posta in essere con provvista dei convenuti e da costoro gestita con mero intestatario apparente il omissis, il quale avrebbe semplicemente svolto mansioni impiegate con corresponsione di stipendio apposito. E se in questi termini era stata dallo stesso omissis ricostruita la vicenda, correttamente il primo giudice ha evidenziato che almeno nella fase iniziale dell'attività il rischio di impresa non poteva che ricadere solo ed esclusivamente sui due convenuti, e in particolare per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale-finanziario, sulla omissis che era il soggetto che aveva approntato le somme sia per l'acquisto dell'azienda che per la gestione della stessa. Che poi quest'ultima avesse in seguito provveduto a "riacquisire la somma versata prelevandola" dal conto corrente dell'impresa, solo formalmente intestato al omissis come dallo stesso ammesso, è circostanza che non dimostra la produzione un danno direttamente in capo al patrimonio del omissis. Ed è quest'ultimo, peraltro, a ritenere erronea la motivazione della statuizione di prime cure laddove <<si afferma - allorché i convenuti fuoriuscirono dall'impresa - che il omissis "investì risorse proprie per evitare la chiusura dell'impianto da quel momento in poi gestito da lui">>, ed evidenziando invece "che il omissis fu costretto a chiudere e cedere l'impianto proprio a causa dell'elevato debito contratto dai convenuti, non avendo ricevuto alcun utile dall'attività stessa che potesse giustificare la diminuzione operata dalla Decidente.": accedendo a tale ricostruzione, prospettata dallo stesso appellante, non è dato evincere in che termini, quantitativi, la condotta posta in essere dai convenuti-appellati possa avere inciso sul suo patrimonio, laddove poi afferma di avere sostenuto "spese necessarie per il riassetto dell'attività" comunque poi ceduta. E se il costo iniziale per l'acquisto dell'impianto fu di € 50.000,00 (o almeno questa è la somma indicata in atti: mentre il preliminare di compravendita del 23.4.2004, versato in copia, fa riferimento a 40.000,00), è agevole presumere che il danno non possa che rapportarsi, al più, a tale cifra (in difetto di puntuali allegazioni, prima ancora che di prove), come correttamente statuito in sentenza (salvo quanto si dirà oltre sulla riduzione operata).

In definitiva, un quadro che si presenta del tutto generico per poter superare la valutazione del danno operata in prime cure, coerente invece con la prospettazione offerta e con le risultanze complessive.

Quanto alla censura della sentenza laddove è stata evidenziata la consapevolezza del omissis della gestione esclusiva dell'azienda da parte dei convenuti, argomentazione funzionale (con altro di cui si dirà appresso) pure alla riduzione ex art. 1227 c.c. del ristoro, anche qui le argomentazioni prospettate col gravame si scontrano già con le allegazioni del omissis: difatti, come detto, egli stesso ha riferito di aver raggiunto accordo per fare da mero 'prestanome' per la gestione dell'azienda. Ancora, sin dalla citazione introduttiva ha precisato di avere predisposto degli assegni firmati in bianco e consegnati sia a omissis che a omissis per la gestione dell'attività, relativi al conto corrente acceso presso omissis; l'appellante ha addotto che avrebbero abusato i convenuti della "fiducia in loro riposta", ma ciò si inserisce chiaramente in quell'accordo a monte che aveva condotto a gestione meramente fittizia del omissis, e rispetto alla quale, si ribadisce, non vi è prova di sottrazione di provviste approntate da costui (in disparte la questione, irrilevante però per la domanda di risarcimento del danno direttamente patito, relativa alla refluenza dell'utilizzo delle somme riversate sul conto corrente sulla gestione aziendale), né è specificato (pag. 4 dell'atto di citazione di prime cure, passaggio ripreso in appello) quali precise somme ebbe egli ad approntare da dicembre 2004.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

E' ancora la stessa ricostruzione dell'appellante a dare conto nella rilevante circostanza che costui dopo avere ricevuto notizia della negoziazione di assegni senza provvista dalla banca (dicembre 2004) cominciò ad attivarsi per verificare coi convenuti l'andamento aziendale: ma (contrariamente a quanto addotto col gravame) neanche allora si attivò formalmente con le banche – se non revocando la delega –, risalendo soltanto all'inizio del 2006 la denuncia penale che poi diede avvio al procedimento penale nei confronti del omissis. Procedimento penale dagli atti del quale, è bene precisare, non emerge alcun dato rilevante per quanto attiene il danno patrimoniale che omissis afferma di avere subito.

In definitiva, soltanto in una fase avanzata dell'attività aziendale può ammettersi che omissis abbia iniziato ad investire delle somme per la gestione dell'azienda, poi ceduta a terzi, e solo allora il danno poteva dirsi sussistente; danno che una condotta attenta e certamente di costante controllo dell'attività dei due convenuti non si sarebbe prodotto con quelle conseguenze.

Né spiega l'appellante perché i mezzi istruttori dedotti e non ammessi in prime cure avrebbe potuto condurre a valutazioni diverse: vale osservare che lo stesso omissis richiama, in prime cure, esiti di altro procedimento civile promosso dal omissis, e in particolare passaggio della motivazione della sentenza (n. 419/2011 del Tribunale di Palermo) ove si legge, a proposito delle dichiarazioni rese dai testi ivi escussi, che “dalle predette dichiarazioni risulta che il omissis, benchè intestatario della stazione di servizio, svolse unicamente mansioni manuali ed impiegatizie per le quali riceveva un compenso fisso, non occupandosi delle attività gestionali, finanziarie o amministrative dell'impianto. ... alla luce dell'istruttoria espletata essendo risultato che il convenuto omissis era un semplice prestanome e che la dazione degli assegni, consegnati al venditore (dell'impianto di carburanti n.d.r.) omissis, avvenne unicamente per consentire all'attore (ommissis n.d.r.) di acquistare, sebbene per interposta persona, la stazione di servizio”, già con questi elementi confermandosi la ricostruzione dallo stesso omissis prospettata.

Proprio perciò risultano irrilevanti le prove orali addotte (anche in questa sede), dirette a dimostrare la gestione in capo al omissis, da un lato, e l'intervento solo in tempi successivi all'avvio dell'attività, del omissis, per fare fronte alle esigenze aziendali (a cagione di diversi ammanchi): tutti elementi che tuttavia nulla offrono, stante anche la genericità dei capitoli, per pervenire a diversa statuizione in punto del quantum comunque riconosciuto dal primo giudice.

E per le stesse considerazioni deve essere confermata la statuizione laddove ha disatteso la pretesa risarcitoria verso le due banche convenute: la piena consapevolezza da parte del omissis delle modalità di gestione dei rapporti da parte di omissis e omissis, dalla delega accordata alla emissione di assegni 'in bianco' prefirmati, sino al mancato controllo senza intervento specifico atto a bloccare per tempo le condotte di questi ultimi, inducono a disattendere le ragioni di gravame prospettate. Né risulta smentito quanto addotto dalle banche, e ripreso dal primo giudice, e cioè che omissis era pienamente consapevole, come detto, sin dall'avvio dell'attività, fidandosi dei due congiunti (evoca l'appellante il rapporto di parentela con omissis e omissis), con condotta che però vale a neutralizzare in ogni caso gli inadempimenti contestati alle banche, avendo cioè costui non solo consentito ma anche tollerato, e per diverso tempo, la gestione poi rivelatasi non corretta.

Dunque, essendo nei termini sin qui esposti correttamente ricostruita la vicenda dal Tribunale, anche in termini di causalità ex art. 1227 c.c., l'appello deve conclusivamente essere disatteso.

Quanto all'appello incidentale di omissis e omissis, costoro hanno chiesto riformarsi la sentenza di prime cure “rigettando tutte le domande attoree, perché infondate in fatto ed in diritto e non provate”: questo gravame però si presenta del tutto generico, essendosi limitati costoro a riproporre le eccezioni sollevate in prime cure, a cominciare da quella di prescrizione, senza tuttavia offrirne specifiche ragioni da contrapporre alla motivazione del Tribunale.

Stante la particolarità della vicenda in fatto, e considerata la soccombenza degli appellati tutti rispetto alla eccezione preliminare in rito sollevata, e di omissis e omissis per l'impugnazione incidentale, possono dirsi sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti tutte.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da omissis, con atto di citazione del 13/2/2017 avverso la sentenza n. xxx del 20/7/2016 resa dal Tribunale di Palermo. Compensa le spese tra le parti tutte.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per l'appello principale e per quello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 23 novembre 2023.

Il Cons. est.
Giuseppe De Gregorio

Il Presidente
Antonino Liberto Porracciolo

EX PARTE